



Verbale di assemblea ordinaria

della Associazione Compagnia delle Opere di Forlì-Cesena

L'anno duemilatredici, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 20 presso il Best Western Hotel Globus City sito in Forlì, Via Ravennana, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Compagnia delle Opere Forlì - Cesena", con sede in Forlì, Via Domenico Martoni 9/E.

Assume la presidenza il signor Carlo Michele Battistini il quale constata che:

- l'assemblea è stata convocata a norma di statuto;
- tutti i soci sono adeguatamente informati sugli argomenti da trattare e pertanto dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in seduta straordinaria in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando a svolgere le funzioni di segretario il signor Francesco Montanari che accetta..

Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Cambio di denominazione sociale
2. Approvazione modifiche statutarie
3. Elezione membri del Consiglio Direttivo
4. Varie ed eventuali

In merito al primo punto, il Presidente propone modificare la denominazione e di assumere quindi il nome di Compagnia delle Opere Romagna. Tale modifica fa seguito a quanto deliberato nell'assemblea del 22 agosto 2013 a proposito dell'unione con CDO Ravenna e Ferrara.

L'Assemblea, per acclamazione e all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione della nuova denominazione COMPAGNIA DELLE OPERE ROMAGNA.

In merito al secondo punto, il Presidente Carlo Michele Battistini illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto sia rispetto alla nuova denominazione sia rispetto a quanto richiesto dall'Associazione Compagnia delle Opere a livello nazionale, e propone quindi ai soci di approvare il nuovo Statuto, di cui peraltro i soci ne hanno avuto copia. L'Assemblea, per alzata e di mano e all'unanimità

DELIBERA

l'adozione del nuovo Statuto, composto da 39 articoli, che sostituisce integralmente quello precedente, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A.

Passando alla trattazione del terzo punto, il Presidente Carlo Michele Battistini comunica ai convenuti che sono pervenute le dimissioni di tutti gli attuali membri del Consiglio Direttivo. Le ragioni di queste dimissioni risiedono nella volontà di

dare vita ad un nuovo Consiglio, a seguito della costituzione di CDO Romagna. Il Presidente comunica che sono giunte 19 candidature, chiede ai presenti se vi siano altri candidati e procede quindi a dare lettura dei nomi dei candidati:

Baldisserri Paolo, Batani Paolino, Battistini Carlo Michele, Bertini Marco, Brunelli Sara, Casadei Paolo, Dal Pane Eugenio, Giambi Gabriele, Giovannini Stefano, Lombardi Luca, Melandri Antonio, Montanari Matteo, Orlati Umberto, Ricci Renzo, Ruggeri Marco, Scheda Valentina, Stella Giacomo, Tucci Vera, Venturini Luca.

Dal momento che lo Statuto prevede da un minimo di 5 a un massimo di 29 membri per il Consiglio Direttivo, e le candidature pervenute sono 19, il Presidente propone all'Assemblea che il nuovo Consiglio Direttivo della Associazione Compagnia delle Opere Romagna per il triennio 2014/2016 sia composto da 19 membri e propone quindi di approvare l'elezione di tutti i candidati.

L'Assemblea, all'unanimità e per acclamazione,

DELIBERA

- 1) di stabilire in n. 19 il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2014/2016
- 2) l'elezione di tutti i candidati per acclamazione e precisamente: Baldisserri Paolo, Batani Paolino, Battistini Carlo, Bertini Marco, Brunelli Sara, Casadei Paolo, Dal Pane Eugenio, Giambi Gabriele, Giovannini Stefano, Lombardi Luca, Melandri Antonio, Montanari Matteo, Orlati Umberto, Ricci Renzo, Ruggeri Marco, Scheda Valentina, Stella Giacomo, Tucci Vera, Venturini Luca

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20,45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Francesco Montanari



IL PRESIDENTE

Carlo Michele Battistini

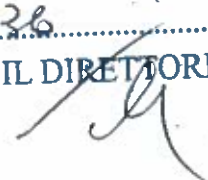


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

30 DIC. 2013

Registrato a Forlì il
N. 1919 Mod. 3 e 207,36
Euro Dieci cento Lette / 36

IL DIRETTORE





Allegato A

STATUTO DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE ROMAGNA

TITOLO I – COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA'

1. DENOMINAZIONE – È costituita l'associazione "COMPAGNIA DELLE OPERE ROMAGNA" (di seguito detta Associazione), con attività operativa nella Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione, nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere, rispettare, tutelare ed aiutare la persona in ogni suo aspetto e/o dimensione e/o momento della vita, con particolare riferimento all'educazione, al lavoro e, in genere, all'attività economica e sociale. La denominazione "Compagnia delle Opere", la sigla CdO e l'emblema costituiscono la denominazione, la sigla e l'emblema dell'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, c.f. 12820350150 (di seguito "Associazione Compagnia delle Opere"), dall'anno 1986 e sono registrati come marchio della medesima.

Compagnia delle Opere Romagna utilizza denominazione, sigla ed emblema citati in virtù della concessione, sempre revocabile, a tale impiego ricevuta da parte dell'Associazione Compagnia delle Opere.

2. SEDE SOCIALE – L'Associazione ha sede legale in Forlì.

3. ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI – L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere riconosciuta sia come associazione sindacale tra imprenditori dal Ministero delle Finanze, sia come Ente a carattere assistenziale dal Ministero degli Interni. Nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad altri organismi, Nazionali ed Internazionali, di qualsiasi natura.

4. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2099.

5. SCOPO SOCIALE - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, sociali e culturali di enti di ogni genere e tipo e loro consorzi, con particolare riferimento alle imprese ed opere che producono servizi alle persone e servizi alle imprese. In particolare, l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese ed opere di qualsiasi natura in cui siano costantemente presenti le dimensioni della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole. L'Associazione si può organizzare secondo settori di attività così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si rivolge:

- a tutte le realtà "profit", compresi studi professionali e liberi professionisti, e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi, in particolare alle piccole e medie imprese;
- a tutte le realtà "non profit" e di impresa sociale di qualsiasi natura, destinate a svolgere attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro.

L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché di realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori.

L'Associazione si propone inoltre di rappresentare gli associati presso camere di commercio, istituzioni ed amministrazioni, organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali e dell'Unione Europea.

L'Associazione può offrire assistenza agli associati al fine di favorire lo sviluppo della loro attività, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti di tutela dei diritti e degli interessi di categoria.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:

- a. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
- b. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- c. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, di solidarietà e di volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- d. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e *no profit*, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;
- e. divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- f. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionali, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;



- g. organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e in particolare delle piccole e medie imprese;
- h. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- i. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
- j. assistere e sostenere le imprese e le realtà *no profit* nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;
- k. fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;
- l. promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- m. promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
- n. organizzare, anche tramite volontari, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
- o. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
- p. assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci.



2013

L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

TITOLO II – SOCI

6. SOCI – Possono essere Soci della Associazione le ditte individuali, le società di persone, i liberi professionisti, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni riconosciute e non riconosciute, anche non svolgenti attività commerciale, che condividendone gli scopi vi aderiscono.

I Soci dell'Associazione divengono automaticamente Soci ordinari dell'Associazione Compagnia delle Opere.

7. CATEGORIE DI SOCI – Nell'Associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assimilare alla categoria dei Soci fondatori nuovi Soci, presentati da un altro socio fondatore, che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'Associazione, i quali potranno così acquisire le medesime prerogative dei soci che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire Soci di associazioni a loro volta associate alla Associazione Compagnia delle Opere.

Sono soci sostenitori tutti coloro che versano una quota associativa significativamente più elevata rispetto a quella ordinariamente stabilita, nella misura che sarà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari persone fisiche che si siano particolarmente distinti nella promozione dell'Associazione e come tali proposti dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra gli associati in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

8. QUOTE ASSOCIATIVE – Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie di soci, anche con riferimento ai soci ditte individuali, liberi professionisti, società di persone, persone giuridiche, enti e/o associazioni riconosciute e non riconosciute.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

Poiché il socio risulterà automaticamente associato anche all'associazione Compagnia delle Opere, l'associazione Compagnia delle Opere Romagna sarà tenuta a versare all'associazione Compagnia delle Opere una parte della quota riscossa dal socio nella misura stabilita dalla medesima associazione attraverso i competenti organi.

9. AMMISSIONE DEI SOCI – Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.

La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti della Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione le quote anticipate devono essere retrocesse.

10. RECESSO DEL SOCIO – Il socio potrà recedere dalla Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

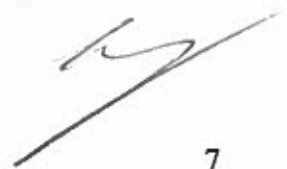
11. DECESSO DEL SOCIO – La qualifica del socio non è trasmissibile mortis-causa.

12. ESCLUSIONE DEL SOCIO – Il Consiglio Direttivo constata se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto ne legittimano l'esclusione, può conseguentemente deliberare nell'interesse dell'Associazione senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile, l'esclusione del socio che:

- a. senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il caso di insolvenza, che si protragga oltre sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote associative;
- b. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti dell'Associazione, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;
- c. in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- d. che non rifiutano ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, finalizzati a contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori, che alterano di fatto la libera concorrenza;
- e. per ogni altro grave motivo.

L'avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota mediante pubblicazione sulla stampa da parte dell'Associazione.

13. EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – La perdita della qualifica di socio determina:



- a. l'immediata sospensione di qualsiasi forma di servizio e di assistenza;
- b. la decadenza di ogni altro diritto acquisito.

In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex socio o ai suoi aventi diritto la liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.

14. RAPPRESENTANZA DEI SOCI – La tessera degli Enti, delle Associazioni e delle Società ammessi come Soci sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa; detti soci operano di norma, nei rapporti con l'Associazione tramite il legale rappresentante che ha facoltà di delegare, comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo, un proprio rappresentante che è ad ogni qualsiasi effetto assunto dall'Associazione quale legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Società.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

15. PATRIMONIO SOCIALE – Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai nuovi soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all'Associazione a tale titolo;
- b. dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione;
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsioni di oneri futuri;
- e. da contributi in conto capitale di Enti Pubblici e/o privati, italiani e esteri.

16. MEZZI FINANZIARI – I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b. dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- c. dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- d. dai contributi di Enti Pubblici e/o privati, italiani e esteri;



- e. da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- f. dai proventi delle iniziative sociali;
- g. dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

TITOLO IV – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

17. ESERCIZIO SOCIALE – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18. BILANCIO – Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Gli avanzi netti di gestione – pagato quindi ogni costo di esercizio – risultanti dai bilanci saranno così destinati:

- a. una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria;
- b. il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

È fatto divieto di distribuzione degli utili e delle riserve fra i soci.

Eventuali prestiti dei Soci alla Associazione sono infruttiferi.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

19. ORGANI SOCIALI – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

20. DURATA – La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limiti di rieleggibilità. Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data dello

svolgimento dell'Assemblea Ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno del mandato.

TITOLO VI – CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

21. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA – L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori, ordinari, onorari e sostenitori, in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'Assemblea ed iscritti fino a trenta giorni prima della data di spedizione dell'avviso di convocazione.

22. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA – Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

23. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, può essere spedito a mezzo di lettera o telefax o posta elettronica o avviso pubblicato sulla stampa almeno dieci giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

È a tutti gli effetti valido l'avviso di convocazione inviato all'indirizzo precedentemente conosciuto dall'Associazione, quando la comunicazione di variazione inviata dal socio sia pervenuta alla Associazione nel corso dei dieci giorni di calendario che precedono la data di spedizione della lettera di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
- b. la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che può avere luogo decorsa un'ora dalla prima;
- c. l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente:

- a. sentito il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- b. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e, tra essi, almeno la metà dei soci fondatori. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare, che devono essere di pertinenza dell'Assemblea.

24. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA – L'Assemblea:

a) delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- stabilisce le direttive generali dell'Associazione;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

b) elegge:

- il Consiglio Direttivo stabilendo il numero dei componenti;
- il Consiglio dei Revisori.

25. RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA – Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. Il socio può farsi rappresentare solamente da un altro associato e in assemblea può essere portatore, oltre che del proprio voto, di un massimo di cinque deleghe in rappresentanza di altrettanti Soci.

26. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA – L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, nel caso di elezioni, due Scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervenire e la validità

delle deleghe. Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

27. QUORUM – Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide con la presenza in proprio o per delega:

- della metà più uno dei Soci, in prima convocazione;
- qualunque sia il numero dei Soci presenti, in seconda convocazione;

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.

Le Assemblee convocate per modificare lo Statuto dovranno in ogni caso deliberare con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Fondatori, compresi quelli ad essi assimilati a norma dell'articolo 7, se e in quanto ancora Soci dell'Associazione.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

28. COMPOSIZIONE – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 29 membri. Del primo Direttivo possono far parte solo soci fondatori. Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre un numero dispari, è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. I successivi Direttivi, dovranno essere composti, qualsiasi ne sia il numero dei componenti, per la metà più uno, da soci fondatori. Il Presidente eletto potrà integrare il numero previsto dei componenti il Direttivo con tre membri di sua nomina. Le nuove nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica della prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e il Vice Presidente vicario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti in carica provvederanno alla nomina per cooptazione di



nuovi Consiglieri. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea che proceda a nuove elezioni.

29. ADUNANZA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI – Il Consiglio Direttivo si riunisce nell'ambito del territorio nazionale, almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso:

- a. ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b. su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente di norma tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza potrà essere inviato almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero dal Vicepresidente Vicario ovvero da altro Vicepresidente ovvero ancora dal consigliere eletto dal Consiglio. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Alle adunanze del Consiglio partecipano senza diritto di voto:

- il Direttore Generale dell'Associazione;
- i Revisori dei Conti, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte.

Il Consiglio può nominare un Segretario del Consiglio anche fra estranei al Consiglio stesso. Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

30. ATTRIBUZIONI – Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte ad enti e terzi. In via esemplificativa compete al Consiglio Direttivo:

- stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie nonché l'importo minimo delle quote dei soci sostenitori;
- introdurre quote di ingresso per nuovi soci, da attribuire al patrimonio sociale, fissandone la misura;
- sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- emanare eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per settori territoriali o di attività;
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'equiparazione di soci alla categoria dei Soci fondatori;
- la nomina dei soci onorari;
- la decadenza e radiazione dei soci;
- l'adesione dell'Associazione ad altri organismi, nazionali ed internazionali;
- nominare Gruppi di Studio, nonché Comitati Tecnici, per coadiuvarlo nella promozione e coordinamento dei settori di attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. Di norma i Comitati Tecnici hanno funzioni consultive. Occorrendo il Consiglio Direttivo può delegare ad esse propri poteri deliberando in ordine agli stessi ed ai limiti della delega conferita;
- istituire e sciogliere sezioni staccate, fissando i compiti, i limiti di autonomia e le norme di funzionamento;

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.

CAPO III – COMITATO ESECUTIVO

31. COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI – Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 9. Ne fanno parte di diritto il Presidente e i gli eventuali Vicepresidenti oltre ai membri nominati del Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei componenti, presente il Direttore Generale.

CAPO IV – PRESIDENTE

32. COMPITI E ATTRIBUZIONI – Il Presidente presiede alla direzione e amministrazione dell'Associazione. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, stipula i contratti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. È munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l'ordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate facoltà. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il Direttore Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un Vicedirettore. Il Presidente che ha cessato il mandato può assistere il Presidente in carica con funzioni consultive per un anno, partecipando in tale veste alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci. In caso di assenza o

impedimento del Presidente le sue facoltà sono attribuita al Vicepresidente Vicario e, in mancanza di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età, ad altro Vice Presidente o membro del Consiglio Direttivo.

CAPO V – DIRETTORE GENERALE

33. COMPITI E ATTRIBUZIONI – Il Direttore Generale:

- opera nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Consiglio del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di esse;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, a quelle del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee dei soci, ad eccezione dei casi in cui siano in discussione argomenti che lo riguardano personalmente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue attribuzioni sono esercitate, se nominato, dal Vicedirettore o da altro delegato del Presidente.

CAPO VI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

34. COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI – L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, i membri del Collegio possono essere scelti anche tra i Soci. Il Collegio nomina tra i membri effettivi il Presidente. Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei Revisori sono quelle stabilite dalla legge civile. Rientra nei compiti dei Revisori vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sulla redazione dei bilanci e/o dei rendiconti annuali: di tale disamina relaziona alla Assemblea Ordinaria dei Soci. I Revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee

dei Soci. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei Revisori effettivi subentrerà il Supplente più anziano in ordine di età.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

35. DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI – Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

36. VIOLAZIONE DELLO STATUTO, NOMINA DI UN SUPERVISORE E DI UN COMMISSARIO – Nel caso di grave violazione delle disposizioni statutarie nell'impossibilità di funzionamento, anche per gravi dissidi tra gli organi dell'Associazione o tra i membri dei medesimi, l'Associazione Compagnia delle Opere potrà nominare un supervisore che avrà facoltà di accedere agli atti ed ai documenti dell'Associazione e proporre soluzioni al Consiglio Direttivo. All'esito dell'attività del supervisore, l'Associazione Compagnia delle Opere potrà inoltre nominare un commissario allo specifico scopo di deliberare la decadenza del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, se nominato, con contestuale convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi organi direttivo e di controllo ovvero per lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

37. SCIoglimento – L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

38. GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Le controversie fra associati e fra questi e l'Associazione, sia durante il rapporto, come al termine, sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali:

- a) due nominati dalle parti;
- b) il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due.

Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

39. RINVIO – Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile, nonché delle leggi vigenti in materia.

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 30 DIC. 2013

N. 7919

IL DIRETTORE



13.0 DIC

